



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

Tel. 0187 427831 – Fax 0187 429210
EMAIL: sindaco@comune.bagnone.ms.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 (DETERMINAZIONE n.235 del 7/6/2019)

Visti:

- La Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione; - Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi; -
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 581 del 06.05.2019 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai Comuni;

IL RESPONSABILE

in attuazione della Determinazione del Responsabile del Settore 2 "Servizi alla Persona" n. 268 del 3 giugno 2019

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 15 GIUGNO 2019 sino al giorno 15 LUGLIO 2019 compreso i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Al momento della pubblicazione del presente bando non è nota l'entità delle risorse derivanti da trasferimenti regionali che si renderanno disponibili per l'assegnazione dei contributi.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge n. 244/2016 "Proroga e definizione di termini", articolo 5 comma 3 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari. A PENA DI ESCLUSIONE, possono partecipare al presente bando i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di altro Stato, in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità. Tale condizione deve essere dichiarata nella domanda o allegando il certificato storico di residenza;
2. essere residente nel Comune di Bagnone e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo (3.1 lett.a allegato A);
3. essere titolare di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà pubblica o privata, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Bagnone, che sia regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro (3.1 lett.b allegato A);
4. non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nel corso dell'anno 2019 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio (3.3 allegato A);
5. non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/98;



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

Tel. 0187 427831 – Fax 0187 429210

EMAIL: sindaco@comune.bagnone.ms.it

6. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 (lett. c) allegato A punto 3.1);

7. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero) (lett. d) allegato A punto 3.1);

8. le disposizioni di cui ai punti 6 e 7 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie: a- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ; b- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; c- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; d- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.; Nei casi che rientrano al punto 8 lett. a, b, c e d il richiedente dovrà presentare la certificazione relativa.

9. assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, compresi i contributi previsti dalla Delibera G.R. n. 1088/2011 e successive e D.M. 30.03.2016 inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole e Contributi Giovani Sì della regione Toscana ed il contributo comunale "emergenza casa" (3.2 allegato A) ;

10. avere una certificazione in corso di validità dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore ad 3 euro 28.684,36 (valore ISE di cui al punto 3.1 lett.i) dell'allegato A) pena l'inammissibilità della domanda rientranti nei valori di seguito indicati:

- rientrano nella FASCIA A: coloro il cui valore ISE sia uguale o inferiore ad euro 13.338,26 (importo corrispondente a due pensioni minime INPS anno 2018) e per cui il canone di locazione al netto degli oneri accessori incida sul valore ISE per una percentuale non inferiore al 14%;

-rientrano nella FASCIA B: coloro il cui valore ISE compreso tra € 13.338,26 (importo corrispondente a due pensioni minime INPS anno 2018) ed € 28.684,36 (valore ISE di cui al punto 3.1.dell'allegato A) e su cui il canone di locazione incida sul valore ISE per una percentuale non inferiore al 24%, e un valore ISEE non superiore a euro 16.500,00 (limite di accesso all'ERP);

In caso di ISEE superiore a 16.500,00 e ISE superiore a 28.684,36 la Domanda non verrà accolta Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulta fiscalmente a carico;

11. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia un ISE zero ovvero un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo, l'erogazione sarà possibile solo in presenza di (punto 2.3 allegato A) :

- Autocertificazione circa la fonte di sostentamento, che sarà debitamente verificata dall'ufficio. In tal caso, cioè se il richiedente riceve aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli,



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

Tel. 0187 427831 – Fax 0187 429210

EMAIL: sindaco@comune.bagnone.ms.it

genitori, parenti, amici) dovrà essere presentata tale autocertificazione sull'apposito modello predisposto in cui sono indicate nella dichiarazione i dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico, le modalità, le finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità;(Allegato obbligatorio)

- espressa certificazione a firma del responsabile comunale qualora il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune (Allegato a cura dei servizi SDS)
- verifica effettuata d'ufficio del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

12. Avere un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 25.000,00 .Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio immobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo della franchigia di cui al DPCM n.159/2013, la scala dell'equivalenza prevista dalla normativa (punto f AllegatoA 3.1)

13. Non superamento del limite di euro 40.000,00 di patrimonio complessivo . Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna competente come fissati dal al lett. d) ed f) I requisiti previsti all'art. 1 del presente Bando devono essere posseduti dal richiedente e dal suo nucleo familiare ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente Bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando devono essere inserite nel Modello di domanda predisposta dal Comune, reperibile al link del sito istituzionale del Comune di Bagnone (www.comune.bagnone.ms.it). La dichiarazione falsa o mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 2. La domanda, compilata esclusivamente sul modello predisposto dal Comune di Bagnone per 4 l'anno 2019, dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dai seguenti documenti e dichiarazioni:


a) Copia integrale del contratto di affitto in corso di validità. Nel modello di domanda deve essere indicato il canone di locazione risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;

b) Documentazione attestante la registrazione per l'anno in corso del contratto (ovvero il pagamento dell'imposta di registro annuale o il pagamento in anticipo per l'intera durata del contratto) oppure la documentazione da cui risulti che il contratto è stipulato con l'opzione della cedolare secca;

c) Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale al fine di verificare il requisito di cui al punto 8 dell'art. 1, dovrà essere allegata la relativa documentazione.

d) Copia dell'autocertificazione che attesta, nei casi di dichiarazione "ISE zero" o di ISE di importo inferiore al canone di locazione da parte del soggetto che presta aiuto economico (secondo le modalità riportate all'art. 1 punto 11);

e) I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

Tel. 0187 427831 – Fax 0187 429210

EMAIL: sindaco@comune.bagnone.ms.it

Paese di origine o che rispettano i limiti di cui all'art. 1 punto 7. Nel caso in cui i partecipanti siano già in possesso di tale certificazione, possono riutilizzarla a patto che la data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando. Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.;

f) di aver effettuato entro la data di scadenza del Bando stesso l'attestazione ISEE presso un centro autorizzato di assistenza fiscale, indicando sul modulo di domanda la data ed il numero di protocollo assegnato dal CAAF; oppure di avere presentato entro la scadenza del Bando stesso la DSU al fine del rilascio nei successivi giorni dell'attestazione Isee che sarà scaricata d'ufficio. Qualora entro il 4 Agosto 2019 non risulti ancora scaricabile dal sito o comunque valida la relativa attestazione da cui si riscontri il requisito di ammissione, la domanda sarà ESCLUSA, e non sarà sanabile in sede di ricorso. Per gli studenti universitari vedere la specifica all'art.1. I componenti del nucleo familiare devono coincidere con quelli dell'Attestazione ISEE: in caso contrario la domanda verrà esclusa e non sarà sanabile in sede di ricorso.

g) I cittadini extracomunitari devono indicare gli estremi dei permessi di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare;

h) i cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea dovranno inoltre autocertificare, pena l'esclusione dal bando la regolarità di soggiorno sul territorio nazionale; Sarà cura dell'U.O. Casa /Servizi Sociali effettuare le opportune verifiche di quanto dichiarato dal richiedente ai sensi delle normative vigenti. La dichiarazione falsa o mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Per i controlli si rinvia all'art. 12 che segue. Ai fini istruttori il Comune può richiedere integrazioni della documentazione prodotta o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento. Qualora a seguito di verifiche svolte, il nucleo dichiarato nella DSU per il calcolo dell'isee non fosse corrispondente alla stato di famiglia anagrafico risultante dalle banche dati del comune, la domanda non sarà accolta e potrà essere presentato il ricorso con la DSU per il calcolo dell'ISEE corretta.

ART. 4- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande dovranno essere compilate, a pena di nullità, sui moduli appositamente predisposti dal Comune e disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sulle pagine web del Comune di Bagnone all'indirizzo: www.comune.bagnone.ms.it.

2. Le istanze, compilate in ogni parte e debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate, da tutta la necessaria e idonea documentazione ENTRO IL 15 LUGLIO 2019 A PENA DI ESCLUSIONE :

- consegnate all'ufficio Protocollo aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì (8.30-12.30);
- inviate, E PERVENUTE entro il termine ultimo del 15 luglio, tramite A.R. al Comune di Bagnone –Piazza Marconi 7 (L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale);

- inviate per posta elettronica certificata all'indirizzo comune.bagnone@postacert.toscana.it

3. Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

Art. 5 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA e RICORSI



COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

Tel. 0187 427831 – Fax 0187 429210

EMAIL: sindaco@comune.bagnone.ms.it

A .Istruttoria delle domande L'ufficio casa del Comune provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la conformità, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del presente Bando effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale. Il Comune si riserva, in sede istruttoria, di chiedere il rilascio di dichiarazioni ulteriori o la rettifica di dichiarazioni erranee od incomplete. Tale richiesta sarà fatta esclusivamente tramite telefono o comunicazione e mail se indicata e sarà assegnato un termine non superiore a 5 giorni a scadenza del quale, senza ulteriori comunicazioni, la domanda sarà ritenuta incompleta. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti nel presente Bando.

B. Graduatoria Entro il 30 agosto 2019, salvo slittamenti che saranno comunicati sul sito dell'ente, l'ufficio Casa procederà alla stesura di un nuovo Elenco provvisorio di ammessi e di esclusi ed alla relativa approvazione con apposita determinazione del Responsabile del Settore , che verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio. Tale pubblicazione della graduatoria provvisoria, costituisce Comunicazione di esito ai sensi della L.n.241/1990. La Graduatoria provvisoria degli ammessi sarà articolata in due fasce "A" e "B" SECONDO LE INDICAZIONI ED I PARAMETRI DESUNTI DALL'ALLEGATO A della DGRT 581/2019 e DGC 72/2019:

- **FASCIA A:** valore ISE uguale o inferiore ad euro 13.338,26 (importo corrispondente a due pensioni minime INPS anno 2018) e per cui il canone di locazione al netto degli oneri accessori incida sul valore ISE per una percentuale non inferiore al 14%;

- **FASCIA B:** un valore ISE compreso tra € 13.338,26 (importo corrispondente a due pensioni minime INPS anno 2018) ed € 28.684,36 (valore ISE di cui al punto 3.1.dell'allegato A delibera GRT n. 228/2018), su cui il canone di locazione incida sul valore ISE per una percentuale non inferiore al 24%, e un valore ISEE non superiore a euro 16.500,00 (limite di accesso all'ERP);

All'interno delle rispettive fasce di appartenenza le domande sono inserite, in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza determinata dal rapporto tra canone annuo al netto degli oneri accessori, e l'ISE (ai sensi del punto 5.1 dell'Allegato) .

C. Ricorsi Avverso la Graduatoria provvisoria sarà possibile proporre ricorso entro i successivi quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa, a pena di inammissibilità, facendo pervenire la propria opposizione, corredata di idonea documentazione. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali. La data di chiusura dei ricorsi è definitiva. Non verranno accettati ricorsi presentati in data successiva alla chiusura. Qualora entro i termini sopra indicati non sia inoltrata alcuna opposizione, l'Elenco sarà pubblicato in forma definitiva. In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione. Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di ricorso le domande che:

1. non presentino uno dei requisiti richiesti.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Bagnone NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Bagnone . Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo tramite il sito internet del Comune.

Art. 6 - MODALITA' DI FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

1. A seguito della scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi ai sensi dell'art. 5 lett.C, l'ufficio Casa procede all'istruttoria dei Ricorsi presentati, alla redazione della Graduatoria definitiva che sarà sottoposta all'approvazione della Commissione E.R.P e Mobilità, e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa alla Regione Toscana entro i termini indicati.



COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

Tel. 0187 427831 – Fax 0187 429210

EMAIL: sindaco@comune.bagnone.ms.it

2. La Graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito entro il 15 Ottobre 2019 secondo il seguente ordine di priorità: FASCIA A e FASCIA B. La Graduatoria definitiva potrà essere consultata tramite il sito internet del Comune di Bagnone (www.comune.bagnone.ms.it)

La Graduatoria definitiva ha validità per l'anno 2019. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità delle risorse.

Art. 7 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. I contributi di cui al presente bando saranno erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:

- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A.
- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

Di norma il contributo massimo è così calcolato:

a) per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime Inps (Fascia A) (euro 13.338,26), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 3.100,00 annui;

b) per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B) (tra € 13.338,26 ed € 28.684,36), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 2.325,00 annui;

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE;

2. L'effettiva liquidazione dell'eventuale contributo, così come la determinazione della sua effettiva entità, è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie ed alle disposizioni del presente bando;

3. In caso di risorse non adeguate al fabbisogno il Comune di Bagnone si riserva inoltre la facoltà, in sede di assegnazione effettiva a seguito di raccolta delle ricevute di cui all'art. 8 che segue, di disporre previa approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale, che vengano erogati ai beneficiari contributi in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia A ed eventualmente della fascia B;

4. Ai sensi del punto 5.3 e 5.4 dell'Allegato A sopra citato, l'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo, in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00 annuale corrispondente ad una quota mensile di € 16,66; 5.

5. Ai sensi del punto 7.2 dell'Allegato "A" l'Amministrazione si avvale della facoltà che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima (che in sede di consegna delle ricevute di pagamento consegnerà richiesta con apposita modulistica predisposta dell'Ente);

6. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2019 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI Al fine dell'erogazione del contributo, i soggetti risultati ammessi alla graduatoria definitiva DOVRANNO presentare dal 1 Gennaio 2020 ed ENTRO IL TERMINE 31 GENNAIO 2020 le Ricevute dell'avvenuto pagamento del canone di locazione mensile pagato nel corso dell'anno 2019.

- Le copie delle ricevute di pagamento (rilasciate a nome dell'intestatario del contratto di locazione) COMPILATE IN OGNI PARTE per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di



COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

Tel. 0187 427831 – Fax 0187 429210

EMAIL: sindaco@comune.bagnone.ms.it

affitto in regola con il pagamento dell'imposta di bollo per l'intero anno 2019, salvo il caso di rilascio anticipato o trasferimento in altro comune;

- Le ricevute dell'affitto dovranno obbligatoriamente contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente, dicitura pagato e devono inoltre essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo. Valgono anche come ricevute le copie dei bonifici bancari purché timbrate e vistate dall'Istituto di Credito e contenenti le indicazioni di cui sopra;

- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2019, se dovuta e qualora non già allegata in sede di presentazione della domanda, o apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'opzione della cedolare secca,

- coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo spettante. Si può richiedere la rimessa diretta in Tesoreria purché si rispetti la Legge n. 208 del 28/12/2015 che vieta la riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito di somme superiori a € 1.000,00.

- Nel caso che l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'ufficio Casa anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto e copia del documento dell'intestatario del conto.

- Nel caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, tali modifiche vanno comunicate tempestivamente per evitare disagi al momento della liquidazione del contributo. Il Comune non è tenuto a dare comunicazione di tale adempimento relativo alla consegna delle Ricevute con successiva comunicazione. In assenza di presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio 2020, il contributo non verrà erogato.

Art.9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della presentazione delle ricevute l'ufficio effettuerà la relativa istruttoria e procederà alla redazione dell'elenco degli aventi diritto con i relativi importi dei contributi.

2. Il contributo sarà erogato secondo l'ordine della graduatoria definitiva FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ DEI FONDI REGIONALI in applicazione di quanto disposto all'art. 7.

3. Nel caso si accerti che l'ammontare del canone di locazione annuo pagato sia inferiore rispetto a quello dichiarato nella domanda, si procede al ricalcolo del contributo spettante, sulla base del reale canone pagato.

4. Non sarà applicata alcuna variazione nella determinazione dell'entità del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore a quello dichiarato.


5. Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate alcune ricevute mensili di pagamento del canone, il contributo verrà proporzionalmente ridotto, senza che l'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

6. Ai sensi del punto 5.3 e 5.4 dell'Allegato A sopra citato, l'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo, in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00 annuale corrispondente ad una quota mensile di € 16,66 ;

7. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo di norma in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione.

ART. 10- CASI PARTICOLARI

1. Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

Tel. 0187 427831 – Fax 0187 429210

EMAIL: sindaco@comune.bagnone.ms.it

2. Nel caso di coabitazioni dove il contratto risulta cointestato ad un nucleo familiare non più anagraficamente residente nell'alloggio per il quale viene richiesto il contributo, prima della presentazione della domanda dovrà essere effettuata, pena esclusione dal presente bando, la variazione dell'intestazione del contratto nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

3. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio) che attesti il loro stato giuridico di eredi.

4. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica, da parte del Comune, circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

5. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

6. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle Graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette Graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Art. 12 - AUTOCERTIFICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli verranno effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo

2. Qualora dai controlli emerga che il contenuto delle autocertificazioni non corrisponde al vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo, lo stesso sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto alle conseguenti sanzioni (art. 76 del DPR 445/2000). 10

3. Inoltre l'Amministrazione Comunale trasmette alla Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi ai particolari che si ritengano oggetto di attenta valutazione.

4. In caso di falsa dichiarazione l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 13 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.signa.fi.it accedendo alla sezione privacy

Il titolare del Trattamento è la Dott. Francesca Guastalli